

REGOLAMENTO (CE) N. 2297/98 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 1998****che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 1999 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 138/96 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 9 e 13,visto il regolamento (CE) n. 1555/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1999 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CE) n. 1555/98 ha determinato la parte di ciascuno dei contingenti in questione riservata agli importatori tradizionali e agli altri importatori, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione all'attribuzione dei quantitativi disponibili; che gli importatori hanno potuto presentare una domanda di licenza d'importazione alle autorità nazionali competenti tra il 19 luglio e l'11 settembre alle 15.00 ora di Bruxelles, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1555/98;

considerando che la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1555/98, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione ricevute, nonché al volume totale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento 1996 o 1997;

considerando che, in base a tali informazioni, la Commissione è in grado di determinare i criteri quantitativi uniformi secondo i quali le domande di licenza presentate dagli importatori comunitari, relative ai contingenti quantitativi applicabili nel 1999, possono essere soddisfatte dalle competenti autorità nazionali;

considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali supera la parte del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in quantità o in valore, il coefficiente di riduzione/aumento uniforme riportato nell'anzidetto allegato I;

considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che il volume aggregato delle domande presentate dagli altri importatori per i prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento supera la parte del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando agli importi richiesti da ciascun importatore, nei limiti del regolamento (CE) n. 1555/98, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato II;

considerando che dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato III del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli altri importatori è inferiore alla parte del contingente loro destinata; che, di conseguenza, le domande vanno soddisfatte interamente, fino all'importo massimo richiesto da ciascun importatore ai sensi del regolamento (CE) n. 1555/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza di importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione/aumento specificato nell'allegato I per ciascun contingente alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del 1996 o del 1997, secondo quanto indicato dall'importatore.

Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l'assegnazione di quantitativi o valori superiori a quelli richiesti, il quantitativo o il valore attribuiti sono limitati a quelli richiesti.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato in detto allegato II per ciascun contingente all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1555/98.

⁽¹⁾ GU L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 27. 1. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 202 del 18. 7. 1998, pag. 34.

Articolo 3

Per i prodotti di cui all'allegato III, le domande di licenza regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte interamente dalle autorità nazionali competenti, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1555/98.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1998.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO I

**Coefficiente di riduzione/aumento applicabile alle importazioni nel 1996 o 1997
(importatori tradizionali)**

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione/aumento (%)
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	- 21,89
	6403 51 6403 59	+ 9,96
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	- 23,30
	ex 6404 11 ⁽²⁾	- 14,24
	6404 19 10	+ 82,10
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	- 13,19
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	- 18,70

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- (a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- (b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

**Coefficiente di riduzione al quantitativo/valore richiesto nei limiti degli importi massimi
fissati dal regolamento (CE) n. 1555/98
(importatori non tradizionali)**

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione (%)
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	– 5,89
	6403 51 6403 59	– 91,03
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	– 70,54
	ex 6404 11 ⁽²⁾	– 54,81
	6404 19 10	– 7,90
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	– 18,99

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- (a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- (b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 ECU al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO III

**Prodotti le cui domande di licenza di importazione possono essere soddisfatte interamente
nei limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1555/98
(importatori non tradizionali)**

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10